



ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
124	07/07/2025

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA VIVIBILITÀ DELLA CITTÀ E DEL DECORO URBANO - DIVIETO DI DETENERE E CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO TRANSITO
-----------------	---

IL SINDACO

Premesso che da controlli effettuati dal Comando di Polizia Locale, viene registrata la presenza di gruppi di soggetti che consumano bevande alcoliche presso alcune aree del centro storico e in altre zone pubbliche o aperte al pubblico transito (a titolo esemplificativo: vie del centro, principali piazze cittadine, panchine di un argine costeggiato da abitazioni, principali parchi cittadini e altri luoghi del territorio comunale) e che dopo il consumo, nonostante la presenza di cestini per il conferimento di rifiuti, i medesimi soggetti abbandonano in loco bottiglie e contenitori delle bevande alcoliche consumate.

Visto l'art. 50 TUEL che attribuisce al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

Visto l'art. 54 TUEL che attribuisce al sindaco quale ufficiale del Governo il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

Considerato che quanto riportato nei suddetti controlli integra i presupposti per l'emanazione di una ordinanza ai sensi dell'art. 50 e 54 TUEL d.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, di emanare la presente ordinanza contingibile e urgente per l'eliminazione della situazione di grave incuria documentata dai controlli della Polizia Locale, non altrimenti rimediabile con altri strumenti consentiti dall'ordinamento;

Ravvisata, dunque, l'urgenza e la necessità di provvedere con assoluta sollecitudine e tempestività per cui lo strumento ordinatorio appare l'unico azionabile a tale fine.

Dato atto che l'urgenza del provvedere, per quanto sopra rappresentato, consente di derogare alla previa comunicazione di avvio del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Ritenuti sussistenti i presupposti richiesti dalla giurisprudenza per l'emissione dell'ordinanza di cui trattasi per:

- l'attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza;
- il previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di danno che s'intende fronteggiare, corredato da una congrua motivazione che tale presupposto evidenzia;
- la mancanza di strumenti alternativi, previsti dall'ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale in oggetto;

Dato atto che il provvedimento da emettere non riveste il carattere della continuità e stabilità di effetti e, pertanto, non eccede le finalità di un momentaneo rimedio alla situazione contingente (tra gli altri, v. Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2007, n. 2109, Consiglio Stato, sez. VI, 27 febbraio 2001, n. 1374; TAR Toscana, sez. I, 23 febbraio 2000, n. 323; Consiglio Stato, sez. V, 29 luglio 1998, n. 1128; TAR Piemonte, sez. I, 15 gennaio 1998, n. 12);

Vista la preventiva comunicazione del presente atto effettuata alla Prefettura di Brescia ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

con i poteri dalla legge conferiti,

ORDINA

Dal giorno 7 luglio 2025 al giorno 30 settembre 2025, il divieto di detenere e consumare bevande alcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico transito dalle ore 21.00 alle ore 06.00, con esclusione del consumo effettuato presso pubblici esercizi e nelle aree pubbliche dove si svolgono manifestazioni ed eventi regolarmente autorizzati. Nelle suddette aree rimane vietato l'abbandono di contenitori vuoti di alimenti e bevande, rifiuti ed altri oggetti comunque fonte di degrado urbano.

La violazione alla presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro 50,00;

DEMANDA

Al comando di Polizia Locale e agli Ufficiali e Agenti delle Forze dell'Ordine il Compito di Vigilare e far rispettare il presente provvedimento;

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- Al Prefetto di Brescia;
- Pubblicata all'Albo Pretorio on line per 30 giorni consecutivi;
- Resa nota attraverso il sito istituzionale del Comune;
- Tramessa al Stazione Carabinieri di Manerbio e alla Compagnia Carabinieri di Verolanuova;

Che la presente Ordinanza abbia una validità dal 7 luglio 2025 al 30 settembre 2025;

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza può essere proposto al T.A.R della Lombardia entro 60 giorni, oppure in alternativa, un ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta

Il Responsabile
Vittorielli Paolo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.